



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SE-
GURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICU-
REZZA SOCIALE

Direzione Generale

POR SARDEGNA FSE 2014/2020

**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
DA AMMETTERE AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE
EUROPEO**

MAGGIO 2021

Versione 04

PREMESSA

Il presente documento descrive i criteri di selezione che la Regione Sardegna intende adottare per la valutazione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE da parte dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi per il periodo di programmazione 2014/2020.

Come principio di ordine generale, nella fase di programmazione delle risorse finanziarie l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi realizzano le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina appalti e avvisi pubblici nonché delle disposizioni attuative del POR FSE 2014/2020.

I principali riferimenti normativi a livello comunitario sono i seguenti:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- ulteriori disposizioni normative di attuazione ed esecuzione.

Il documento proposto risponde all'esigenza indicata dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale, all'articolo 125 comma 3 lettera a), afferma che l'Autorità di Gestione "elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 (*promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione; sviluppo sostenibile*)".

Inoltre, l'art. 110 comma 2 lettera a) del medesimo Regolamento recita, a proposito del Comitato di Sorveglianza, che esso esamina e approva "la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni".

Infine, l'Allegato III del Reg. (UE) 1011/2014 "*Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*", nel descrivere l'organizzazione e le procedure dell'autorità di gestione, prevede "Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che ne garantiscano anche la conformità, per tutto il periodo di attuazione, alle norme applicabili (articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità, e procedure volte a garantire la non selezione di operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario (comprese le procedure utilizzate dagli organismi intermedi nel caso in cui la valutazione, la selezione e l'approvazione delle operazioni siano state delegate)".

A sua volta, il POR FSE Regione Sardegna 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea afferma che, “in continuità con la programmazione 2007/2013, e nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulle disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art.65), per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014/2020, le Autorità di Gestione potranno avviare operazioni a valere sul Programma Operativo anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni di cui all'art. 110 c. 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi i criteri e le procedure adottati nella programmazione 2007/2013, oppure si potranno utilizzare criteri e procedure temporanei da validare definitivamente in sede di CdS”.

Il presente documento, dunque, individua la metodologia e i criteri di selezione da adottare nella programmazione 2014/2020, alla luce della natura e delle caratteristiche procedurali ed attuative delle azioni previste nel POR e dell'esperienza acquisita nella precedente programmazione, al fine di dare concreto avvio alle operazioni cofinanziate dal FSE nel pieno rispetto della normativa vigente.

Come nella passata programmazione, caratterizzata dal ricorso ai principi di massima apertura ed utilizzo dell'evidenza pubblica per la selezione dei progetti cofinanziati dal FSE, le procedure sopra indicate saranno rette dai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Il documento è articolato come segue:

- nel capitolo 1 vengono descritti gli elementi metodologici per la selezione delle operazioni, focalizzando l'attenzione sulle procedure di affidamento a cui la Regione intende ricorrere per l'attuazione delle azioni previste nel POR FSE 2014/2020;
- nel capitolo 2 viene illustrata la proposta di criteri di selezione per ciascuna procedura di affidamento prevista.

1. METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

In linea generale, l'attuazione del POR FSE 2014/2020 prevede procedure di selezione diversificate che si basano principalmente su **appalti pubblici** per l'acquisizione di servizi e/o beni da parte della stazione appaltante, e **avvisi di diritto pubblico** per l'erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste dalla normativa in materia (tra cui Codice dei Contratti Pubblici Appalti D.Lgs. n. 50/2016 ~~163/2006~~ e ss.mm.ii., normativa regionale, L. n. 241/1990 e norme di settore. Nell'attuazione del POR FSE 2014/2020, si ricorrerà:

- a. agli appalti pubblici in tutti i casi in cui l'Amministrazione intenda acquisire all'esterno servizi (se del caso anche formativi) o beni;
- b. agli avvisi di diritto pubblico per l'assegnazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.);
- c. ad affidamenti in house;
- d. ad accordi fra pubbliche amministrazioni.

La procedura relativa agli avvisi pubblici, di cui al punto b, sarà applicata in via prioritaria per:

- azioni formative e di inserimento lavorativo e di mobilità previste a favore dei giovani, donne e disoccupati e azioni di aggiornamento/qualificazione professionale per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, nell'Asse "Occupazione";
- percorsi integrati di inserimento lavorativo delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione), e quelli volti ad assicurare una maggiore diffusione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi di cura, nell'Asse "Inclusione sociale e lotta alla povertà";
- azioni di orientamento, formazione e mobilità nell'Asse "Istruzione e Formazione", a parte il finanziamento dei voucher individuali;
- accesso agli incentivi previsti dagli strumenti finanziari;
- aiuti alla formazione;
- aiuti all'occupazione;
- aiuti alle imprese e altre forme di incentivazione.

La procedura di selezione tramite avviso prevede in linea di massima una procedura valutativa tramite comparazione delle domande presentate e ritenute ammissibili. Tuttavia, i finanziamenti da erogare in base ad avvisi di diritto pubblico, di cui al successivo paragrafo 2.2, possono essere erogati anche tramite apposite **procedure a sportello** o **procedure a catalogo**, in base alla tipologia di intervento, sempre nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

L'erogazione del finanziamento a seguito della procedura a sportello o l'iscrizione a catalogo è consentita in favore di tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti negli avvisi e nella normativa vigente; la selezione si basa sulle caratteristiche delle operazioni proposte, valutate applicando i criteri previsti.

In questi casi i requisiti di ammissibilità saranno definiti in maniera tale da garantire la completa coerenza tra le proposte presentate e finanziate, le loro finalità, i loro destinatari, e l'Asse/obiettivo specifico/avviso di riferimento senza dover ricorrere ad una procedura valutativa e quindi all'applicazione di criteri di selezione.

L'AdG assicura che le procedure di selezione:

- garantiscano il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità individuate nei POR;
- siano trasparenti e non discriminatorie;
- siano adeguatamente pubblicizzate al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari;
- garantiscano un'opportuna valutazione di tutti i progetti;
- tengano in doveroso conto la necessità di mitigare l'impatto ambientale in base ai principi dei Regolamenti comunitari e della normativa in materia.

Le suindicate procedure sono disciplinate dalla seguente normativa (secondo quanto meglio precisato nei successivi capitoli):

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e relativa normativa di attuazione;
- Decreto legislativo, 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 5/2007 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) e normativa regionale in materia;
- Regolamento regionale sugli acquisti in economia;
- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
- Disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale.

I finanziamenti devono essere erogati, anche, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato tra cui:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Carta nazionale degli aiuti.

2. PROCEDURE DI SELEZIONE

2.1 Appalti pubblici di servizi e forniture

Per quanto riguarda le operazioni selezionate attraverso procedure aperte di aggiudicazione di appalti pubblici, il riferimento è la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. In particolare, tale normativa descrive le due metodologie possibili di aggiudicazione degli appalti:

1. "criterio del prezzo più basso";
2. "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

In relazione alla tipologia dei beni o servizi oggetto delle gare d'appalto, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve utilizzarsi in via prioritaria e prevalente; per le medesime ragioni, il criterio del prezzo più basso deve essere utilizzato solo in via residuale.

Per gli interventi nell'ambito delle politiche sociali (Asse 2), il criterio del prezzo più basso non potrà essere utilizzato così come disposto dalla L.R. n. 23/2005.

Nell'ipotesi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la normativa in materia indica a titolo esemplificativo i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura aperta di appalto pubblico. Tali criteri devono riguardare in generale la qualità, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna. Detti elementi, ed altri analoghi che potranno essere adottati, saranno variamente utilizzati in relazione alle caratteristiche del bando di gara e, quindi, in primo luogo alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio richiesto.

Nell'ambito degli appalti pubblici, possono essere definiti unicamente criteri di valutazione delle offerte che abbiano una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, mentre non possono essere introdotti criteri che si riferiscono ai requisiti e alle capacità del soggetto offerente, i quali potranno invece costituire esclusivamente requisiti di ammissibilità delle offerte. Tale metodologia di scelta dei criteri deve essere ritenuta essenziale in tutte le procedure ad evidenza pubblica cofinanziate con il FSE.

Nel caso di ricorso al "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", al prezzo offerto dal concorrente in sede di gara sarà assegnato un valore compreso tra il 20 e 30% di quello complessivamente previsto dalla procedura di gara, in funzione della tipologia del servizio richiesto.

In linea con quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, l'Autorità di Gestione si impegna a garantire l'adozione di misure di pubblicizzazione adeguate, al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari, nonché di garantire equità ed imparzialità della procedura di aggiudicazione.

Per gli appalti sotto la soglia comunitaria ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico attraverso le forme disciplinate dall'attuale normativa vigente: mercato elettronico della pubblica Amministrazione realizzato dalla CONSIP, mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante (SARDEGNA CAT), ovvero al mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 37 ~~33~~ del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui le procedure di evidenza pubblica siano utili a selezionare il soggetto esecutore di servizi alle persone, per la valutazione delle offerte progettuali devono essere utilizzati, tra gli altri, i seguenti criteri:

- qualità delle professionalità coinvolte, o, ove applicabile, delle partnership coinvolte, requisiti che devono permanere ed essere dimostrabili per la durata dell'appalto;
- ove applicabile, capacità di centrare l'intervento sulle specificità delle persone svantaggiate coinvolte;
- modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle prestazioni offerte.

Nell'ipotesi in cui il servizio sia rivolto a categorie di soggetti svantaggiati, possono anche essere definite alcune priorità tra cui il grado di adozione di metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati, il grado di coinvolgimento attivo dei soggetti svantaggiati, ecc.

In funzione della particolarità degli interventi, di volta in volta può risultare necessario valutare anche elementi diversi da quelli summenzionati.

In conformità a quanto previsto nel p. 7.2.2 dei singoli Assi del POR FSE 2014/2020, la Regione Sardegna può ricorrere anche alla selezione di soggetti cui affidare la gestione di sovvenzioni globali. In questo caso si propongono i seguenti criteri indicativi finalizzati a valutare sia le competenze del soggetto che la qualità della proposta progettuale:

- 1) competenza acquisita dal proponente nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi finanziati dalla sovvenzione globale;
- 2) capacità di coinvolgere in modo adeguato gli stakeholder e gli ambienti socio-economici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle azioni previste e capacità di stipulare accordi e avviare collaborazioni;
- 3) conoscenza delle modalità di intervento del Fondo Sociale Europeo e dei vincoli connessi ai regolamenti comunitari, nonché all'applicazione delle normative nel campo di interesse della sovvenzione globale, capacità amministrative maturate in esperienze simili, risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione e al controllo della sovvenzione globale;
- 4) capacità progettuale e gestionale per l'attuazione degli interventi oggetto della sovvenzione globale;
- 5) economicità e sostenibilità degli interventi.

2.2 Avvisi di diritto pubblico

2.2.1 Avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti formativi

A. PROCEDURA

Nelle ipotesi di attività e servizi destinati alla collettività e che perseguano interessi generali prevalenti, il soggetto attuatore deve essere individuato mediante apposite procedure selettive pubbliche e investito dell'esercizio del relativo potere in modo autoritativo, ossia con un atto unilaterale di natura concessoria. Tale iter procedimentale può essere utilizzato, nell'ambito della fattispecie della formazione professionale, in particolare, per gli interventi formativi in favore di giovani, disoccupati, lavoratori impiegati in processi di aggiornamento/riqualificazione professionale sostenuti dall'intervento pubblico, e di persone svantaggiate.

La selezione delle operazioni nell'ambito dei finanziamenti assegnati sulla base di avvisi di diritto pubblico, aventi ad oggetto l'affidamento di interventi formativi, si sviluppa nelle seguenti fasi procedurali:

Fase 1 - Identificazione dei soggetti attuatori

- predisposizione avviso
- pubblicazione/pubblicità avviso
- termini per la presentazione dei progetti e adempimenti da parte dei soggetti partecipanti
- verifica di ammissibilità
- istruttoria di valutazione e selezione dei progetti
- determinazione di approvazione della graduatoria (ove la procedura non sia "a sportello") ed impegno delle risorse
- pubblicazione graduatoria/esiti
- atto di concessione in favore dei soggetti attuatori (convenzione/atto di adesione).

Fase 2 - Realizzazione delle operazioni

- controlli.
- rendicontazione.

Fase 3 – Valutazione dei risultati

Per la verifica di ammissibilità, si procede ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine di presentazione delle proposte previsto dall'avviso di selezione;
- l'osservanza delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'avviso di selezione;

- la presentazione delle proposte da parte di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso di selezione; in particolare, nella fase di partecipazione alla selezione, i partecipanti devono dichiarare di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale e devono dichiarare che, in caso di ammissione al finanziamento del progetto proposto, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per l'accreditamento delle sedi formative;
- la presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni dell'avviso di selezione e alla normativa vigente;
- la sottoscrizione di tutta la documentazione presentata in conformità a quanto disposto dall'avviso di selezione;

In aderenza alle prescrizioni dell'avviso di selezione o dello strumento di intervento identificato, la verifica di ammissibilità può essere svolta anche da uffici dell'Amministrazione o da altri soggetti appositamente individuati con competenze nelle materie oggetto dell'avviso pubblico o titolari dell'attuazione dello strumento di intervento (ad esempio i Soggetti Gestori degli Strumenti finanziari o di Sovvenzioni Globali ecc.).

In linea generale le operazioni di valutazione delle offerte progettuali devono essere espletate da un'apposita Commissione presieduta da un dirigente (o in assenza di dirigenti da un funzionario incaricato) dell'Amministrazione responsabile dell'operazione. La Commissione è composta da soggetti interni e/o esterni in possesso delle capacità tecniche e professionali idonee per le tipologie di azioni cofinanziate con il FSE, con particolare riferimento ad esperienze professionali acquisite presso Amministrazioni Pubbliche o comunque nei settori in cui ricade l'intervento formativo.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella fase di valutazione dei progetti si procede ad assegnare i punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, applicando i seguenti macrocriteri:

- qualità e coerenza progettuale;
- innovazione/efficacia/sostenibilità/trasferibilità;
- coerenza con le finalità della priorità di riferimento del PO;
- qualità e professionalità delle risorse di progetto;
- congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario.

I suddetti macrocriteri di valutazione devono essere articolati, nei singoli avvisi, in appositi criteri di selezione.

B1 - Qualità e coerenza progettuale

Il presente macrocriterio, che si riferisce alla qualità della proposta progettuale nel suo complesso e si propone di valutare gli aspetti di forma e di sostanza.

Rientra in questo macrocriterio la valutazione della coerenza degli obiettivi progettuali con quanto previsto nell'avviso e la rispondenza ai fabbisogni del territorio. Dal punto di vista formale, gli elementi soggetti a valutazione sono: la chiarezza espositiva, la finalizzazione, la completezza e correttezza delle informazioni, la qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento.

Nel caso in oggetto, il macrocriterio si può articolare nei criteri che seguono:

- criterio del "raggruppamento proponente", che si propone di verificare il ruolo svolto nell'operazione da ciascun componente il raggruppamento, la struttura organizzativa adottata per l'attuazione del progetto, i meccanismi di integrazione e coordinamento tra i componenti il raggruppamento.
- criterio dell'"analisi dei fabbisogni formativi", che si riferisce sia alla strategia di rilevazione utilizzata per l'individuazione del fabbisogno che alla descrizione del fabbisogno, intesa come conoscenza delle caratteristiche dei destinatari e dei relativi fabbisogni formativi.

- criterio dei “destinatari”, che si riferisce sia alla promozione (azioni di pubblicizzazione) degli interventi formativi, sia alle modalità e criteri di selezione degli utenti.

In successione, nella griglia di valutazione si possono prevedere “l’articolazione del percorso formativo e il relativo cronoprogramma”, “gli obiettivi specifici”, “i contenuti didattici e le metodologie didattiche relativi alle singole materie didattiche”, “lo stage”, “la coerenza interna dell’operazione”, “le misure di accompagnamento (obiettivi specifici e attività previste)”, “il monitoraggio e la valutazione (obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti)”.

Saranno previsti anche criteri di tipo oggettivo volti a “premiare” l’efficacia del progetto, in relazione ai risultati attesi esplicitati dai proponenti e al loro effettivo conseguimento.

B2 - Innovazione/efficacia/sostenibilità/trasferibilità

L’innovatività della proposta progettuale può essere data dalla strategia e dall’approccio complessivo proposto rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche affrontate dall’avviso. Può anche essere riferita agli obiettivi formativi, all’innovazione sociale, al settore di riferimento, al partenariato, o alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder, ecc.

L’efficacia progettuale viene valutata in termini di conseguimento potenziale degli obiettivi prefissati, che possono essere gli inserimenti lavorativi, l’occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale, la sostenibilità in termini di durata dei percorsi attivati, la tempistica di realizzazione dei progetti, sia sul versante dell’immediata cantierabilità, sia su quello del raggiungimento dei risultati in tempi brevi, ecc.

La sostenibilità dell’operazione può riguardare diversi aspetti progettuali, ad esempio l’efficacia dell’intervento in termini di benefici nel medio/lungo periodo, può riferirsi agli strumenti per dare continuità nel tempo all’operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione.

Infine, in questo macrocriterio possono essere valutati i meccanismi di diffusione dei risultati e la trasferibilità dell’esperienza.

B3 - Coerenza con le finalità della priorità di riferimento del PO

Il presente macrocriterio valuta la rispondenza della proposta progettuale all’Asse, alla priorità di investimento e all’obiettivo specifico specificati nell’avviso.

Il macrocriterio, si può articolare nei criteri che seguono:

- perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione, e quello della parità tra uomini e donne;
- azioni volte a promuovere l’ingresso/reingresso delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro;
- impatto sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di sviluppo urbano e in tema di aree interne, a cui il FSE partecipa;
- promozione dello sviluppo delle competenze digitali e partecipazione al conseguimento degli obiettivi comunitari in tema di sviluppo sostenibile, contrasto al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;
- promozione della responsabilità sociale d’impresa attraverso l’utilizzo degli indicatori di responsabilità sociale deliberati dal lavoro interregionale-interministeriale sulla responsabilità sociale di impresa nell’ambito delle azioni connesse all’Action Plan nazionale sulla RS;
- contributo del progetto al conseguimento delle finalità degli obiettivi tematici dove il FSE non interviene direttamente;
- grado di complementarietà con altri Fondi strutturali, altri strumenti finanziari dell’Unione e altri fondi nazionali;
- buone prassi, ossia la previsione di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti (settoriali/territoriali).

B4 - Qualità e professionalità delle risorse di progetto

Il presente macrocriterio si riferisce alle risorse che devono essere utilizzate per la realizzazione del progetto. Tale macrocriterio si può articolare nei criteri che seguono:

- risorse umane (esperienze e competenze aggiuntive rispetto ai requisiti eventualmente richiesti a titolo di ammissibilità e ruolo svolto nel progetto),
- risorse logistiche (strutture disponibili presso la sede indicata),
- risorse strumentali (compreso il materiale didattico).

B5 - Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario

Il presente macrocriterio si riferisce al preventivo che deve essere presentato in allegato al progetto e che deve essere predisposto in conformità ai documenti ufficiali in materia di ammissibilità delle spese cofinanziate dal FSE.

Questo criterio non sarà applicato nel caso di progetti che adotteranno i costi unitari standard come sistema di rendicontazione.

Nei singoli avvisi, in cui devono essere previsti necessariamente tutti i macrocriteri, può farsi ricorso a tutti i criteri suindicati o, comunque, in base alla tipologia delle operazioni che si intendono finanziare, si possono utilizzare i criteri ritenuti maggiormente pertinenti.

Solo nell'ipotesi in cui gli avvisi abbiano ad oggetto un'attività formativa peculiare, come ad esempio nel caso degli interventi dell'Asse 2 rivolti alle persone svantaggiate, gli stessi possono prevedere dei criteri ulteriori rispetto a quelli suindicati.

Gli stessi avvisi devono indicare sia i criteri che i subcriteri e i pesi relativi, cui si fa ricorso conformemente agli esempi riportati di seguito.

Si riportano, di seguito, alcune ipotesi esemplificative non vincolanti.

Al macrocriterio sulla qualità e la coerenza progettuale potrà essere associato un criterio di "coerenza interna dell'operazione", come ad esempio grado di coerenza dell'operazione con eventuali direttive ed indirizzi o con le indicazioni dell'avviso al quale può essere assegnato un peso numerico pari a 30 punti.

A titolo esemplificativo, il criterio può essere articolato a sua volta nei seguenti subcriteri:

- a) grado di coerenza dell'operazione con le indicazioni dell'avviso (peso subcriterio: 20 punti);*
- b) grado di coerenza dell'operazione con le direttive e gli indirizzi regionali nel settore di riferimento (peso subcriterio: 10 punti).*

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri possono essere così graduati:

- *non coerente (0 pt);*
- *scarsamente coerente (3 pt);*
- *parzialmente coerente/coerente ma incompleto (6 pt);*
- *totalmente coerente (10 pt).*

All'ulteriore criterio "monitoraggio e valutazione" può essere assegnato un peso numerico pari a 20 punti. Sempre a titolo esemplificativo, il criterio può essere articolato nei seguenti subcriteri:

- a) monitoraggio: obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti (peso subcriterio: 10 punti);*
- b) valutazione: obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti (peso subcriterio: 10 punti).*

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri possono essere così graduati:

- *non adeguato (0 pt);*
- *scarsamente adeguato (3 pt);*
- *parzialmente adeguato (6 pt);*
- *totalmente adeguato (10 pt).*

2.2.2 Avvisi di diritto pubblico per la concessione di incentivi

Occorre adottare un sistema di valutazione specifico degli interventi volti a fornire incentivi alle persone per la formazione, degli incentivi alle imprese per l'occupazione e di ulteriori forme di incentivo. Nei

singoli avvisi pubblici devono essere altresì previste, oltre al sistema di valutazione, anche apposite procedure di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali, nonché, se del caso, dell'effettiva inclusione sociale delle persone svantaggiate.

2.2.2.1 Incentivi alle persone

Nel POR FSE 2014/2020, i servizi alle persone consistono nella concessione di contributi per la realizzazione di percorsi individuali di formazione e di mobilità professionale e per la creazione d'impresa. I macrocriteri utilizzabili per la valutazione di questa azione potranno essere a titolo esemplificativo: caratteristiche del richiedente (età, condizione professionale, genere, titolo di studio e votazione ottenuta, dimensioni dell'azienda di appartenenza - solo per la formazione continua -, aver in passato partecipato ad altri corsi di formazione finanziata, reddito dichiarato, ecc., eventualmente in base a uno strumento di profilazione avanzata); caratteristiche e qualità del progetto e sua sostenibilità, ove opportuno.

Potrà costituire criterio di priorità il percorso formativo previsto e il settore di riferimento dell'impresa, in relazione agli ambiti prioritari indicati nel POR FSE 2014-2020 (pari opportunità e non discriminazione, competenze digitali, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, sostegno ad altri obiettivi tematici, ecc.), nonché l'impatto sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di sviluppo urbano e aeree interne.

Inoltre la griglia di valutazione può essere integrata con criteri per l'analisi dell'offerta formativa per la quale il voucher è richiesto, se questa non è stata oggetto di preliminare valutazione, ad esempio in sede di ammissione ad un catalogo dell'offerta formativa individuale.

Anche per questa tipologia di affidamento potranno essere previsti criteri premianti in ordine a priorità, trasversali e non, stabilite nell'avviso.

2.2.2.1.1 Incentivi alle persone per l'occupazione

Gli incentivi alle persone per l'occupazione (compresi gli incentivi ai soggetti svantaggiati per l'inserimento nel mercato del lavoro) devono essere erogati sulla base delle caratteristiche del soggetto richiedente (es. l'attendibilità professionale del richiedente in rapporto all'idea imprenditoriale proposta), ovvero, nel caso degli interventi per l'inclusione sociale, in considerazione di una particolare condizione economica e di una valutazione del contenuto del progetto imprenditoriale; tra gli elementi possono essere valutati ad esempio la validità tecnico-economica e finanziaria del progetto e la coerenza e la fattibilità dell'iniziativa.

2.2.2.2 Incentivi alle imprese per l'occupazione

Gli incentivi alle imprese per l'occupazione vengono erogati ad aziende in regola sia con gli obblighi derivanti dalla legge 68/1999 che con gli altri obblighi di legge e che non abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa, fatta salva in ogni caso la possibilità di adottare, in occasione di avvisi specifici promossi in attuazione di norme nazionali o sovraordinate, gli eventuali diversi criteri in esse stabiliti.

Gli incentivi vengono erogati sulla base di criteri di selezione concernenti le caratteristiche dell'azienda e del soggetto beneficiario dell'intervento, nonché le caratteristiche dello strumento di incentivazione. A titolo esemplificativo, si propone l'utilizzo di criteri relativi:

- alle caratteristiche aziendali quali: la dimensione, la tipologia contrattuale prevista, l'appartenenza a specifici settori produttivi, l'eventuale esistenza di un accordo sindacale finalizzato, il grado di responsabilità sociale,;
- alle caratteristiche oggettive del destinatario tra cui: genere, anzianità di impiego del lavoratore, appartenenza a categorie di svantaggiate, età, titolo di studio, condizione occupazionale di partenza, progetto concordato con i centri per l'impiego.

Potrà costituire criterio di priorità il percorso formativo previsto e il settore di riferimento dell'impresa, in relazione agli ambiti prioritari indicati nel POR FSE 2014/2020 (pari opportunità e non discriminazione, competenze digitali, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, sostegno ad altri obiettivi tematici ecc.), nonché l'impatto sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di sviluppo urbano e aeree interne.

Anche per questa tipologia di affidamento potranno essere previsti criteri premianti.

2.2.2.3 Altre tipologie di incentivo

Per altre tipologie di incentivo si deve procedere alla selezione sulla base delle caratteristiche aziendali e/o delle caratteristiche oggettive del destinatario, secondo i criteri precedentemente indicati.

Gli aiuti di Stato concessi in attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 final del 21 maggio 2020, relativa al Regime quadro di cui agli articoli 54ss del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono invece concessi nel rispetto dei criteri ivi previsti, tenendo conto della dimensione aziendale e dell'appartenenza a specifici settori produttivi.

2.3 Affidamenti in house

L' AdG/RdA per la realizzazione di specifiche attività, possono avvalersi di enti in house all'Amministrazione regionale per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- l'Amministrazione regionale esercita sull'ente un controllo analogo a quello svolto sui propri Servizi, nel rispetto della Delibera di Giunta regionale n. 42/5 del 23.10.2012 che modifica le Direttive concernenti la disciplina delle modalità di esercizio di controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Sardegna per affidamento di attività in "*House providing*" approvate con D.G.R n. 17/32 del 24.4.2010;
- l'attività dell'Ente deve essere destinata in via prevalente all'amministrazione controllante, c.d "destinazione pubblica prevalente dell'ente";
- la società in house è a totale partecipazione pubblica.

Tali requisiti, stabiliti dalla normativa regionale, dovranno essere compatibili anche con le norme stabilite dal D.Lgs 50/2016 che recepisce la nuova disciplina in materia di "*in house providing*" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014. Nello specifico, l'art. 5 del nuovo codice, illustra le condizioni che devono ricorrere affinché un'amministrazione si possa rivolgere a un ente in house:

- l'Amministrazione deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della società deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione controllante o da altri enti che questa controlla a sua volta;
- nella società non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previsti dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla società medesima.

Inoltre, l'art. 192 del codice stabilisce un regime speciale degli affidamenti in house che prevede l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house.

In ogni caso, prima di procedere ad un affidamento in house, il RdA valuta altresì la convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione dell'affidamento di attività in house, rispetto al ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2.4 Accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni

Per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi, senza espletare le normali procedure di gara, nel rispetto della Direttiva 2014/24/UE, che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, e dell'art. 15 della Legge n. 241/90. In particolare, gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 quando sono soddisfatte tutte le condizioni dell'art. 5 comma 6 del medesimo D.Lgs.

La disciplina dettata dal Codice *non* trova applicazione agli accordi conclusi *“esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, una convenzione/accordo tra PA rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di **interessi pubblici effettivamente comuni** alle parti, con una **reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute)** e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli *appalti pubblici*.

3. REVISIONE DEI CRITERI

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione da parte del Comitato di Sorveglianza secondo le necessità della programmazione.